



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

**SERVIZIO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI
BIODEGRADABILI DA CUCINE E MENSE – CER
200108 – PER IL PERIODO 01/01/2025-
31/12/2028**

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Art. 1 - Definizioni

Ai fini del presente Capitolato sono adottate le seguenti definizioni:

Comune: Comune di Sesto San Giovanni

Stazione appaltante: Il Settore Ambiente del Comune di Sesto San Giovanni

Impianto di destinazione: l'impianto autorizzato presso il quale vengono conferite le frazioni di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata nel Comune, come meglio specificate di seguito;

Appaltatore: l'operatore economico Appaltatore del presente servizio;

Capitolato: il presente Capitolato speciale d'appalto.

Art. 2 - Oggetto dell'appalto

L'affidamento ha per oggetto il servizio di trattamento dei **rifiuti biodegradabili da cucine e mense – cod. CER 200108** - provenienti dalla raccolta differenziata effettuata nel Comune di Sesto San Giovanni.

Art. 3 - Recupero dei rifiuti

L'Appaltatore svolgerà le operazioni di trattamento dei rifiuti conferiti nel rispetto della normativa in vigore.

Art. 4 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto d'appalto:

- il presente Capitolato Speciale
- il Disciplinare di gara
- l'offerta, le dichiarazioni ed i documenti presentati dall'Appaltatore in fase di gara.

Art. 5 - Condizioni dell'appalto e dichiarazioni

Nell'accettare le condizioni tutte del presente Capitolato e nel formulare l'offerta l'Appaltatore dichiara: di aver valutato tutte le circostanze ed elementi che possono influire sul costo del servizio, dei materiali, della manodopera, dei noli e dei trasporti;

- di aver preso piena ed integrale conoscenza del Capitolato Speciale d'Appalto e di accettare – senza condizioni e riserve alcune – tutte le norme e disposizioni contenute e in tutti gli atti di gara;
- di aver preso piena ed integrale conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono influire sull'esecuzione del servizio;

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dell'appalto, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal presente Capitolato o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche ed espressamente previste nel contratto. Con l'accettazione del servizio l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione dello stesso secondo le migliori norme e criteri lavorativi.

L'impianto dovrà garantire l'apertura per tutti i giorni dell'anno tranne che: le domeniche, 1 gennaio, 1 maggio e 25 dicembre, garantendo un nastro orario di 8 ore continue al giorno, con apertura impianto e accesso per lo scarico del rifiuto dalle ore 7.30; nei sabati e semi festivi (vigilia di Ferragosto, vigilia di Natale, il 31 dicembre nonché per ciascuna località, la ricorrenza del Santo Patrono San Giovanni) l'orario di apertura non potrà essere inferiore a ore 7 con inizio alle ore 7,30. Per tutti gli altri giorni festivi infrasettimanali non rientranti nei 3 giorni sopracitati l'Appaltatore dovrà concordare la chiusura/apertura dell'impianto preventivamente con il Comune al fine di consentire lo svolgimento dei servizi di raccolta sul territorio.

Per il conferimento dovrà essere garantito dall'impianto un tempo breve, max 45, minuti calcolati dall'arrivo presso l'impianto e dall'uscita dall'impianto. Ogni conferimento sarà accompagnato da idoneo documento come previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti (formulario di identificazione rifiuto) ed al momento dell'accesso dovrà essere registrato tramite pesatura.

Ai fini della quantificazione del rifiuto e dei relativi pagamenti sarà preso in considerazione il peso rilevato a destino purché non eccedente il 1,5 % dal peso netto rilevato dal Comune o dal Gestore del Servizio di Igiene Urbana del Comune; in caso di pesate eccedenti alla quota del 1,5 % sarà considerato come peso valido ai fini della quantificazione e fatturazione il peso effettuato dalla stazione appaltante.

Eventuali interruzioni o sospensioni della raccolta del rifiuto, indipendentemente dalla causa, non daranno all'Appaltatore alcun diritto a compensi ed indennizzi suppletivi od integrativi di sorta.

Art. 6 - Modalità di esecuzione del servizio

L'Appaltatore deve essere titolare dell'impianto o averne la piena disponibilità.

Deve essere pertanto titolare dell'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 alla gestione dell'impianto ovvero delle comunicazioni di cui all'art. 216 del medesimo decreto o disporre di contratto di affitto o altro documento che attesti la disponibilità di un impianto terzo regolarmente autorizzato.

L'impianto deve essere operativo senza alcun elemento ostativo, e deve essere in possesso delle dovute autorizzazioni.

L'Appaltatore, nel corso dell'appalto, si impegna ad inviare trasmissione certificata di ogni informazione di carattere economico – finanziaria – organizzativa sul servizio espletato che fosse necessaria a questa Amministrazione.

Nulla sarà dovuto all'Appaltatore nell'ipotesi in cui lo stesso, di propria iniziativa e liberamente, effettui prestazioni o servizi diversi da quelli previsti nel presente Capitolato e non preventivamente autorizzati in forma scritta e certificata dal Comune.

L'Appaltatore è tenuto a segnalare immediatamente alla Stazione appaltante tutte le circostanze e irregolarità rilevate nell'espletamento delle operazioni oggetto dell'appalto che possano impedirne il loro corretto svolgimento, tramite segnalazione a mezzo PEC e contattando direttamente il Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

L'Appaltatore provvederà alla compilazione di tutta la modulistica di legge di sua competenza relativa alle attività di gestione, e dovrà fornire alla Stazione appaltante e/o la ditta incaricata della gestione e trasporto rifiuti l'eventuale assistenza e collaborazione per la compilazione di quanto di competenza di quest'ultima.

Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente capitolato, l'Appaltatore avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni dettate dalle leggi e regolamento in vigore o che potranno venire emanati durante il corso del contratto, e specialmente quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica, la tutela sanitaria ed antinfortunistica del personale addetto e avente comunque rapporto con i servizi oggetto dell'appalto.

Il servizio oggetto del presente appalto è da intendersi ad ogni effetto servizio pubblico così come definito all'art. 177 del D.Lgs. 152/2006 e non potrà essere sospeso o abbandonato.

L'appaltatore è obbligato a garantire il servizio a sua cura e senza aggravio di ulteriori spese anche in caso di indisponibilità dell'impianto finale alla ricezione dei rifiuti, non funzionamento dell'impianto a causa di manutenzioni, guasti, ect. In caso di arbitrario abbandono o sospensione, la Stazione appaltante potrà sostituirsi all'Appaltatore per l'esecuzione d'ufficio, addebitando gli oneri relativi all'Appaltatore, salvo il risarcimento del maggior danno.

In ogni caso, verificandosi deficienza od abuso nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l'Appaltatore, regolarmente diffidato, non ottemperi agli ordini ricevuti, la Stazione appaltante avrà la

facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese dell'Appaltatore, i lavori necessari per il regolare andamento del servizio, compreso lo smaltimento dei rifiuti in altro impianto.

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella L. 12/06/90 n. 146 e s.m.i. per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. Non saranno considerati causa di forma maggiore – e quindi sanzionabili ai sensi del presente capitolato – scioperi del personale che dipendessero da cause direttamente imputabili al prestatore del servizio quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro. In caso di sciopero, il servizio non espletato deve essere recuperato entro le successive 24 (ventiquattro) ore.

L'attività di selezione dovrà essere documentata ed i relativi dati dovranno essere messi a disposizione della Stazione appaltante qualora fossero richiesti.

Tutte le spese per lo smaltimento degli scarti derivanti dalle operazioni di recupero e trattamento, così come ogni eventuale altra spesa legata ai costi di recupero, sono da intendersi ricomprese nell'importo a base di gara e di offerta.

Le eventuali analisi merceologiche dei materiali saranno tutte a totale carico dell'Appaltatore che dovrà trametterne l'esito alla DEC.

Nel caso in cui l'Appaltatore riscontri che i rifiuti conferiti presentino caratteristiche di difformità rispetto alla tipologia specificata, deve avvertire immediatamente il Direttore dell'esecuzione del contratto, a mezzo telefono e via PEC, il quale, direttamente o tramite un collaboratore, si recherà all'impianto per assistere all'analisi del carico in contraddittorio con l'Appaltatore; nel caso in cui la Stazione appaltante non venga avvertita immediatamente (vale a dire entro 30 minuti dall'orario di ingresso in impianto del carico), e non possa di conseguenza essere effettuata l'analisi in contraddittorio, nulla sarà dovuto all'Appaltatore nel caso di materiale non conforme.

A richiesta della Stazione appaltante, a scadenza di ogni trimestre l'Appaltatore del servizio dovrà fornire apposita documentazione attestante i quantitativi di materiale recuperato unitamente alle giustificazioni del mancato recupero.

Art. 7 - Personale dell'Appaltatore

Il personale destinato al servizio dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire.

L'Appaltatore dovrà seguire e rispettare tutte le indicazioni e le prescrizioni della vigente normativa in tema di assunzione, sicurezza sul lavoro, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori ed alle prescrizioni del proprio D.V.R.

Prima dell'inizio dell'appalto l'Appaltatore e/o proprietario/titolare dell'impianto e/o chi ha la disponibilità giuridica dell'area dell'impianto, dovrà fornire al Comune:

- così come previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81 del 9 settembre 2008 e della determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi n. 3 del 5 marzo 2008, il DUVRI o altro documento utile (cartografie, manuale della qualità, ecc.) al fine di promuovere la cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione. Detti documenti, anche se non materialmente allegati, costituiscono parte integrante del contratto di Appalto e degli obblighi di esecuzione dell'appalto. La valutazione dei rischi potrà essere aggiornata dalle Parti ogni qualvolta in cui se ne ravvisasse la necessità.

- Il documento e le procedure che regolano gli accessi nell'impianto al fine di ridurre i possibili rischi da interferenza, da trasmettere anche al trasportatore individuato dalla A.C.

Inoltre Il Comune ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento all'appaltatore la seguente documentazione:

- i dati anagrafici dei lavoratori impiegati, l'inquadramento ed il relativo numero di iscrizione all'INPS/INAIL, avendo cura di comunicare, entro 15 giorni dal manifestarsi della causa, tutte le eventuali successive variazioni,
- l'elenco dei mezzi o attrezzature utilizzati, corredate dalla dichiarazione di conformità CE,
- il documento di valutazione dei rischi con le relative misure di sicurezza,
- il nominativo del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nonché il nominativo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
- le attestazioni di abilitazione e formazione degli addetti autorizzati ad utilizzare attrezzature di trasporto e sollevamento (carri ponte, carrelli elevatori, piattaforme).

Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare i piani di sicurezza, le misure di prevenzione, sia individuali che collettive, previste nel D.V.R. aziendale predisposte dall'Appaltatore e le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione; lo stesso Appaltatore in qualità di datore di lavoro è tenuto a far rispettare tali disposizioni.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti; nonché causa di risoluzione del contratto di appalto se, nonostante diffida scritta, l'Appaltatore non provvederà in merito.

Oltre a quelli previsti nel presente Capitolato, l'Appaltatore è tenuto:

- ad osservare integralmente nei riguardi del personale il trattamento economico-normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i servizi;
- ad osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;

Contratti collettivi di lavoro e norme dovranno essere rispettati anche nei confronti dei soci delle cooperative.

I relativi controlli potranno essere fatti dal Comune in ogni momento.

L'Appaltatore potrà ottenere informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro applicabili nel corso dell'esecuzione del presente appalto rivolgendosi agli uffici I.N.P.S. e I.N.A.I.L.

Tenuto conto della titolarità dell'impianto di conferimento del rifiuto in capo all'Appaltatore, le specifiche procedure di coordinamento per l'accesso all'impianto dovranno essere definite dall'appaltatore in collaborazione con il gestore del servizio di Igiene Urbana del Comune o comunque con il trasportatore del rifiuto.

Art. 8 - Trasporto

Al trasporto dei rifiuti al rispettivo impianto di selezione provvederà il Gestore del Servizio Igiene Urbana del Comune di Sesto San Giovanni.

La distanza in chilometri dell'impianto dalla sede municipale del Comune di Sesto San Giovanni, sarà determinata mediante l'utilizzo del programma del sito www.tuttocittà.it/percorso, indicando quale luogo di partenza la sede comunale di piazza della Resistenza 20 e quale luogo di destinazione l'indirizzo completo degli impianti di destinazione.

Verranno inseriti i seguenti parametri:

- percorso più breve;
- mezzo pesante.

In caso di:

- impianto ubicato ad una distanza **superiore a 100 km** dalla sede comunale di Sesto San Giovanni,
- conferimento temporaneo ad impianto diverso da quello indicato nell'offerta (indisponibile per qualsivoglia motivo o causa) ubicato ad una distanza **superiore a 100 km** dalla sede comunale di Sesto San Giovanni,

i costi aggiuntivi di trasporto per la distanza eccedente i 100 km, **calcolata sui percorsi sia di andata che di ritorno**, saranno totalmente a carico dell'Appaltatore e gli saranno direttamente fatturati dal Comune. L'Appaltatore, pertanto, provvederà a liquidarne i relativi importi direttamente al Comune al costo unitario di **€ 0,20*ton*km+IVA 22% di legge**.

Art. 9 - Gestione amministrativa

L'Appaltatore è tenuto ad inviare la fotocopia del formulario di identificazione rifiuto timbrato e firmato per accettazione dall'impianto di trattamento, completo di registrazione del peso a destino.

Tale fotocopia dovrà essere trasmessa al Gestore del Servizio Igiene Urbana del Comune di Sesto San Giovanni, e contestualmente al Comune entro 3 gg. dalla data di conferimento tramite uno dei seguenti mezzi: PEC agli indirizzi che saranno comunicati prima dell'avvio del servizio.

A scadenza mensile, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, l'Appaltatore dovrà trasmettere i riepiloghi di conferimento agli indirizzi mail che saranno comunicati prima dell'avvio del servizio. Si specifica che il riepilogo dei conferimenti effettuati nel periodo di riferimento dovrà essere trasmesso in formato excel e contenere almeno le seguenti informazioni: numero e data di emissione del formulario, data di inizio e fine trasporto, ragione sociale del destinatario, peso verificato a destino.

Art. 10 - Modalità di fatturazione

Le prestazioni oggetto del presente appalto saranno fatturate al Comune mensilmente. Ad ogni fattura, dovrà essere allegata l'opportuna documentazione che quantifichi il servizio reso, ovvero il prospetto di dettaglio dei conferimenti, riportante codice CER, n. del formulario, data e ora di conferimento, impianto di destinazione, peso riscontrato a destino, *corredato dai tagliandi di pesatura dei rifiuti per ogni conferimento*. Le fatture dovranno riportare il numero di CIG, comunicato con lettera al momento dell'aggiudicazione; in mancanza del numero di CIG non sarà liquidata la fattura.

Le fatture e la relativa documentazione dovranno pervenire alla Stazione appaltante entro il giorno 10 del mese successivo all'effettuazione dei servizi. La trasmissione delle fatture dovrà avvenire esclusivamente in formato elettronico *attraverso il Sistema di Interscambio (D.M. 55/2013)*. La data di accettazione da parte del competente Ufficio del Comune di Sesto San Giovanni farà fede per la decorrenza dei termini di pagamento come determinati dal presente capitolato.

Si precisa che l'IVA al 10%, verrà saldata dal Comune di Sesto San Giovanni direttamente all'Erario nel regime dello Split Payment (L. 190/2014 – DM 23/01/2015).

Art. 11 - Pagamenti all'appaltatore

In merito agli Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, l'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3) della legge 13 Agosto 2010 N° 136 e successive modifiche. Inoltre si impegna a comunicare almeno 10 giorni prima del 1° pagamento, i conti correnti dedicati alla commessa e gli estremi delle persone abilitate ad operarvi, oltre ad indicare in fattura il CIG relativo al servizio. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – Ufficio territoriale competente – della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I costi dell'appalto sono stabiliti negli importi pari a quelli indicati in offerta dalla ditta appaltatrice, espressi in Euro/tonnellata. Detta offerta si intende al netto di IVA e comprensiva di ecotassa ed eventuale contributo ambientale. L'appaltatore rinuncia pertanto espressamente a qualsivoglia

domanda di rimborso dei contributi sopra-riciamati, laddove corrisposti nella misura stabilita dalle disposizioni regionali, riconoscendo che detto tributo, ove applicabile, è già compreso nell'importo contrattuale. Qualora si riscontrassero incongruità tra le fatture ricevute e la documentazione inerente i servizi effettuati, la Stazione appaltante provvederà al respingimento della fattura elettronica, mediante il Sistema di Interscambio. La Stazione appaltante segnalerà, altresì, mediante PEC, tali evenienze e indicherà il tempo massimo a disposizione dell'Appaltatore per le necessarie correzioni. Il pagamento delle fatture emesse dalla ditta appaltatrice avverrà tramite bonifico bancario a **30 (trenta) giorni** dalla data di accettazione della fattura. Eventuali interessi moratori relativi ai pagamenti saranno determinati esclusivamente nella misura del saggio legale, ai sensi dell'art. 1284 del Codice Civile. Gli importi relativi ad eventuali conguagli che si rendessero necessari, saranno regolarizzati con la fatturazione successiva.

Art. 12 – Autorizzazioni

L'Appaltatore è tenuto ad informare immediatamente la Stazione appaltante di eventuali sospensioni, revoche o limitazione delle prescritte autorizzazioni, regionali o nazionali, comminate a suo carico o agli impianti nei quali vengono conferiti i rifiuti. Resta inteso che la sospensione, la revoca o la limitazione delle autorizzazioni necessarie per svolgere il servizio, sarà causa di immediata risoluzione del contratto di appalto, rimanendo a carico dell'Appaltatore il risarcimento di tutti i danni eventualmente derivati alla Stazione appaltante ed ai terzi, nonché ogni responsabilità conseguente alla mancata notifica alla Stazione appaltante della situazione.

In caso di fermi impianto di durata temporanea, non superiore a 60 gg, l'appaltatore potrà provvedere alla prestazione del servizio in regime di subappalto/subcontratto, nel rispetto del presente contratto e della normativa vigente, con particolare riferimento al D.Lgs. 36/23.

Art. 13 - Cessione del contratto

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto. Nel caso l'Appaltatore, o una Ditta facente parte dell'Associazione temporanea di Imprese, parzialmente o totalmente, venisse incorporato in altra Azienda, o avesse luogo una cessione d'azienda o ramo d'azienda, e/o negli altri casi in cui l'Appaltatore sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica, sarà facoltà della Stazione appaltante risolvere il contratto qualora venga verificata l'incapacità del nuovo soggetto di fare adeguatamente fronte ai servizi oggetto dell'appalto con le modalità dell'aggiudicante originale.

Art. 14 – Penalità

In caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, ferma restando la facoltà del Comune di risoluzione del contratto ove ne ricorrono i presupposti, l'appaltatore, oltre all'obbligo di ovviare, in un termine stabilito dalla stazione appaltante all'infrazione contestata ed al pagamento degli eventuali maggiori danni subiti dal Comune direttamente o indirettamente, è tenuto al pagamento di una penalità dell'importo variabile a seconda della inadempienza riscontrata e riferita espressamente alle seguenti situazioni:

- superati i 45 minuti calcolati dall'arrivo dell'automezzo presso l'impianto di conferimento e conclusi con dall'uscita del mezzo dall'impianto medesimo, l'aggiudicataria corrisponderà alla stazione appaltante una penale pari a €. 50,00 per ogni 30 minuti di permanenza ulteriore presso l'impianto;
- in caso di chiusura dell'impianto, (salvo i casi di forza maggiore), senza preventiva comunicazione, con preavviso di almeno 5 giorni lavorativi, alla ditta appaltatrice ed individuazione di impianto di conferimento alternativo, verrà applicata una penale pari a €. 100,00 - per ogni giorno di chiusura;
- in caso di chiusura dell'impianto non concordata con la Stazione appaltante nei giorni festivi infrasettimanali, con esclusione del 1° gennaio, 1° maggio e 25 dicembre, verrà applicata una penale pari a € 100,00 per ogni giorno di chiusura;

- in caso di mancato rispetto dell'art. 13) "Gestione amministrativa" del presente capitolato, verrà applicata una penale pari a € 5,00 per ogni giorno di ritardo per cad/formulario non trasmesso, nei termini pattuiti;
- in caso di mancata consegna di materiale o documenti previsti nel presente Capitolato, verrà applicata una penale di € 10,00 per ogni giorno di ritardo trascorsi 30 giorni dalla data della richiesta;
- per ogni altra qualsiasi violazione delle norme generali contrattuali ed alle disposizioni di servizio impartite dalla D.E.C. anche se non espressamente indicate nel presente articolo: da un minimo di 10,00 euro ad un massimo di 1.000,00 euro a seconda della gravità della infrazione.

Le penali di cui al precedente comma sono applicate in misura doppia nel caso di recidiva specifica. L'applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale l'appaltatore avrà la facoltà di presentare controdeduzione entro 15 giorni dalla notifica della contestazione.

Verificandosi deficienze od abuso nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l'appaltatore regolarmente diffidato, non ottemperi agli ordini ricevuti e nei tempi indicati, Il Comune avrà la facoltà di rivolgersi ad altra impresa del settore e fare eseguire d'ufficio a spese dell'appaltatore il regolare adempimento dei servizi, fatta salva l'applicazione delle penalità contrattuali del maggior danno subito dalla stazione appaltante.

La sommatoria delle penali applicate in riferimento alla sopra riportata tabella, potrà raggiungere l'importo massimo del 10% (dieci per cento) del valore del contratto. Il raggiungimento di tale importo massimo costituirà motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c.

Art. 15 - Garanzia di esecuzione

La cauzione definitiva è regolata dall'art. 117 del D.Lgs. 36/23 e s.m.i., a garanzia degli obblighi derivanti dal capitolato, o per eventuale risarcimento danni, nonché per il rimborso delle spese che la Stazione appaltante dovesse eventualmente sostenere durante l'esecuzione del contratto a causa di inadempimento dell'Appaltatore a quanto previsto dal capitolato, l'Appaltatore dovrà provvedere alla costituzione della cauzione definitiva entro 10 gg. solari dalla data di trasmissione della comunicazione di aggiudicazione, per l'importo stabilito dal medesimo articolo.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente:

- La rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- La rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del c.c.;
- L'operatività della garanzia medesima entro 15 gg. a semplice richiesta scritta dell'azienda.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dell'intero servizio da parte dell'Appaltatore; pertanto, lo svincolo della suddetta garanzia potrà essere effettuato solo dopo la ricezione da parte dell'Appaltatore del suddetto documento.

Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.

Art. 16 - Copertura assicurativa

L'Appaltatore si assume in proprio ogni responsabilità ai sensi di legge, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi oggetto delle prestazioni contrattuali riferibili all'Appaltatore stesso, anche se eseguite da parte di terzi. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Comune dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'Appaltatore è obbligato altresì ad attivare, se non già in possesso, adeguate coperture assicurative rapportate alle attività svolte oggetto del Capitolato tecnico della presente procedura. In particolare, dovranno essere operanti per tutta la durata del Contratto le seguenti polizze assicurative:

- una polizza Assicurativa RCTO – responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, a copertura dei rischi oggetto dell'appalto e con un massimale non inferiore a € 5.000.000 per sinistro, con un limite, relativamente alla garanzia RCO, non inferiore a € 2.500.000 per prestatore di lavoro infortunato. Eventuali franchigie e/o scoperti previsti dalle condizioni contrattuali non saranno opponibili a terzi.

- una polizza assicurativa a garanzia della Responsabilità civile Inquinamento per danni materiali e diretti a persone e/o cose e/o all'ambiente derivanti da eventi inquinanti le gradualità con un massimale non inferiore ad € 3.000.000 per sinistro;

L'Appaltatore è tenuto a produrre copia delle relative polizze all'atto della stipula del Contratto. L'Appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni di leggi, regolamenti e norme in vigore od emanate in corso di contratto, in particolare quelle riguardanti il servizio in oggetto.

Art. 17 - Risoluzione del contratto

La risoluzione del contratto è regolamentata dall'art. 122 del D.Lgs n. 36/23. Inoltre in aggiunta a quanto previsto dall'art. 1453 del c.c., nel caso in cui l'Appaltatore trascurasse ripetutamente od in modo grave gli adempimenti previsti nel presente capitolato, il contratto si intenderà risolto ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 1456 del c.c., con diritto della Stazione appaltante, senza altro avviso, di procedere all'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni altro danno patito in relazione ai maggiori costi relativi all'affidamento del servizio. Inoltre, il contratto di intenderà risolto nei seguenti casi:

- arbitrario abbandono e/o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi da parte dell'Appaltatore;
- perdita dei requisiti previsti dalla normativa vigente per ottenere l'autorizzazione degli impianti;
- sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante e/o responsabile tecnico dell'Appaltatore per un reato contro la Pubblica Amministrazione;
- frode nell'esecuzione dei servizi;
- totale o parziale cessione del contratto a terzi;
- cessione di attività;
- concordato preventivo;
- fallimento;
- per motivi di pubblico interesse se documentati e giustificati;
- non rispondenza dei servizi a quanto richiesto nel presente capitolato;
- manifesta incapacità ed inidoneità nell'esecuzione dei servizi;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza sul lavoro e sulle assicurazioni obbligatorie;
- abbandono di rifiuti.

Art. 18 – Recesso

Il recesso del contratto è regolamentato dall'art. 123 del D.Lgs N° 36/23.

Art. 19 - Esecuzione in danno

E' fatta salva la possibilità per il Comune in caso di inadempimento totale o parziale da parte dell'Appaltatore, di ordinare ad altra impresa terza l'esecuzione, ai prezzi e alle condizioni di mercato, delle attività non svolte, addebitando all'Appaltatore i relativi costi ed i danni eventualmente subiti. In tal caso, la stazione appaltante provvederà, entro tre giorni dall'invio della contestazione di

inadempimento, a comunicare al contraente inadempiente l'affidamento a soggetti terzi dell'esecuzione in danno. Il contraente inadempiente è tenuto a rimborsare la stazione appaltante delle maggiori spese sostenute rispetto a quelle previste dal contratto. Per i costi sostenuti e per la rifusione dei danni, la committente potrà rivalersi direttamente sugli eventuali crediti vantati dall'Appaltatore ovvero, in assenza, sulla garanzia fideiussoria che dovrà essere immediatamente reintegrata. Nel caso di minor spesa, nulla è dovuto all'appaltatore.

Art. 20 - Referente della Stazione appaltante

La Stazione appaltante nominerà Direttore di esecuzione del contratto, in caso di mancata nomina tale soggetto coinciderà con il R.U.P., per la gestione del contratto. Tali figure possono essere supportate da altri soggetti all'uopo individuati dalla stazione appaltante. Il Comune impartisce all'Appaltatore, nella figura delle persone che verranno indicate, le disposizioni mediante ordini di servizio (tramite telefono, via email o via PEC) per la corretta esecuzione dell'appalto.

Art. 21 - Referenti dell'Appaltatore

Prima dell'inizio del servizio, l'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto alla Stazione appaltante i nominativi e i riferimenti telefonici ed e-mail delle persone referenti per l'appalto in generale e per ciascun impianto interessato. Dette persone dovranno essere reperibili per tutta la durata dell'appalto, rappresenteranno l'Appaltatore e gli impianti interessati, e saranno incaricate di ricevere gli ordini di servizio e tutte le comunicazioni relative all'esecuzione dell'appalto. Eventuali sostituzioni dovranno essere preventivamente comunicate per iscritto alla Stazione appaltante.

Art. 22 – Vigilanza e controllo

La stazione appaltante si riserva di effettuare in qualsiasi momento nel corso dell'appalto visite ispettive agli impianti, finalizzate al controllo delle attività oggetto dell'appalto stesso.

Art. 23 - Variazione di ragione sociale, sede o indirizzo da parte dell'Appaltatore

Ogni variazione di ragione sociale, sede od indirizzo dell'Appaltatore, o di ciascun impianto interessato, dovrà essere tassativamente e tempestivamente comunicato per iscritto alla stazione appaltante. L'eventuale nuova Società o impianto sarà tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni presenti nel presente capitolato.

Art. 24- Riservatezza delle informazioni ed informativa sulla privacy

L'Appaltatore dovrà impegnarsi, anche per personale di tutti gli impianti interessati, a trattare come confidenziali e riservate tutte le informazioni (di carattere tecnico, commerciale, economico e finanziario) nonché tutti i documenti ricevuti dalla Stazione appaltante o di cui dovessero venire a conoscenza nell'esecuzione del contratto, impegnandosi ad utilizzare le informazioni esclusivamente per l'esecuzione del contratto. L'Appaltatore, a sua volta, dichiara di prestare, con la sottoscrizione dell'informativa che verrà allegata, il proprio consenso al trattamento da parte della Stazione appaltante dei dati ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e Reg UE 2016/679.

Art. 25 - Firma del contratto

Il contratto verrà concluso secondo quanto previsto dall'art. 18 comma 1 del D. Lgs. 36/23.

In caso di mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all'Appaltatore, la Stazione appaltante procederà alla dichiarazione di decadenza dall'aggiudicazione, potrà richiedere i danni eventualmente subiti ai sensi di quanto stabilito dal c.c., oltre ad incamerare la cauzione provvisoria, ed il servizio potrà essere affidato alla Ditta o Associazione Temporanea di Imprese risultante seconda nella graduatoria di

gara. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e disposizioni nazionali e regionali in materia di rifiuti, dei regolamenti locali in materia di gestione dei rifiuti urbani, nonché delle altre leggi in materia di appalti di servizi e di opere pubbliche in quanto applicabili. Il presente capitolato fa parte integrante del contratto di appalto.

Art. 26 - Varianti, revisione prezzi

Eventuali varianti in aumento o in diminuzione al contratto, verranno eseguite secondo le modalità di cui all'art. 120 del D.Lgs. 36/23, in particolare in base al comma 12: *“La Stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso, l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”*.

Fatto salvo quanto sopra, non sono ammesse ulteriori variazioni del prezzo in corso nella durata dell'appalto.

Art. 27 – Cooperazione

E' fatto obbligo al personale dipendente dell'Appaltatore e degli impianti interessati di segnalare al competente ufficio quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento dei compiti assegnati, possano impedire il regolare adempimento del servizio.

Art. 28 - Riferimento a norme di diritto vigente

Per quanto non risulti contemplato nel presente capitolato speciale si rinvia alle leggi e regolamenti in vigore, con particolare riferimento al D.Lgs. 36/23. Le parti si danno reciprocamente atto che i servizi oggetto del presente capitolato speciale potranno subire modificazioni/integrazioni durante il periodo di vigenza del medesimo in dipendenza del mutamento del quadro normativo di riferimento nazionale e regionale e si obbligano vicendevolmente al rispetto di dette normative per tutta la durata dell'appalto, restando invariate le quantificazioni economiche dei corrispettivi e le loro modalità di computo come previste dal presente capitolato.

Art. 29 - Spese a carico dell'Appaltatore

Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore tutte le spese, imposte e tasse inerenti al presente contratto, quali quelle di bollo quietanza, diritti fissi, di segreteria, di scritturazione, di registrazione ed altro.

Art. 30 - Controversie

Per ogni controversia che possa verificarsi in ordine all'adempimento di quanto previsto dal presente capitolato, si rimanda a quanto previsto dal D.Lgs. 36/23.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento di un accordo bonario, sono devolute in via esclusiva alla Autorità giudiziaria competente ed è esclusa la competenza arbitrale.